

[redacted]

(OPP. AL PRECETTO)

Proc. n. [redacted] / 2018 R.G.



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE  
IL GIUDICE

- ~ Letti gli atti e i documenti di causa;
- ~ Premesso che [redacted] Giovanni han proposto opposizione preventiva all'esecuzione minacciata dalla Ubi Banca SpA. con l'atto di precetto notificato in data 4.10.2018, con cui gli è stato intimato di pagare la somma di Euro 24.537,24, dovuta in forza di titolo esecutivo stragiudiziale, costituito dall'atto di mutuo fondiario a rogito del notaio Francesco Amendolare n. 41408 di rep. e n. 11106 di raccolta;
- ~ Rilevato che l'opponente ha dedotto preliminarmente la sussistenza di una fattispecie di usura originaria, rilevando che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) applicato al rapporto fosse ben superiore al tasso soglia vigente alla stipula dell'atto di erogazione e quietanza, con conseguente non debenza degli interessi tutti (corrispettivi e moratori) e dei costi ulteriori addebitati dalla banca;
- ~ Osservato, in diritto, che per determinare il tasso di interesse usurario non si può non considerare quanto disposto dall'art. 644, co. IV, c.p. a tenore del quale: per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;
- ~ Rilevato, in particolare, che l'art. 1, co. I, del d.l. n. 394/00, convertito nella legge n. 24/2001, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., dispone che ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
- ~ Rilevato pertanto che, ai fini della determinazione del TAEG (cioè del tasso annuo effettivo globale inerente al singolo rapporto), si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento;
- ~ Considerato che l'apparente fondatezza dei motivi di opposizione, supportata da una perizia di parte e dai precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale, configura, allo stato, "gravi motivi" idonei per disporre l'invocata sospensione del titolo esecutivo azionato e del relativo precetto,;

PQM

Sospende l'efficacia del titolo esecutivo e del relativo precetto;  
Riserva al merito ogni ulteriore accertamento.  
Spese al definitivo  
Bari, 6/03/2019

Il G.O.

Avv. Rosalba Campanaro

Depositato in Cancelleria  
oggi, 10/03/19  
IL FUNZIONARIO GIUDICARIO  
(cogn. [redacted] STRI)